



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 246 del 09-12-2022

Oggetto: INTEGRAZIONE PIAO 2022/2024 NELLA SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO", E, IN PARTICOLARE, NELLA SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, CON RIFERIMENTO ALLA ANNUALITÀ 2023

Il giorno **nove dicembre duemilaventidue**, alle ore **10:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	Presente
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	Presente
MORETTI LUANA	ASSESSORE	Presente
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	Presente

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa LILIANA PALMIERI**.

Il **Sindaco**, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici”, Dott.ssa Liliana Palmieri:

PREMESSO che:

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, contenente “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di 50 dipendenti, l’adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO, di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- tra gli adempimenti assorbiti nel PIAO, individuati dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, è previsto anche il Piano dei Fabbisogni (art. 6 D.Lgs. n. 165/2001);
- il D.M. 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in G.U. n. 209 in data 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022, ha definito gli schemi tipo del nuovo strumento di programmazione, nonché le modalità semplificate applicabili agli enti con meno di 50 dipendenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 142 in data 29/6/2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2022/2024, in una prima formulazione, predisposta come atto ricognitivo degli adempimenti di legge già disposti dal Comune di Treia e assorbiti nel nuovo Piano, tra cui il Piano dei fabbisogni di personale 2022/2024 (adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 15/12/2021 e ss.mm.ii.);

RITENUTO necessario integrare il PIAO 2022/2024 suddetto, nella sezione “*Organizzazione e Capitale umano*”, e, in particolare, nella sottosezione “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”, con riferimento alla annualità 2023, nelle more della approvazione del PIAO 2023/2025, in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che nei commi 2 e 3 testualmente dispone:

“2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;